

Deliberazione n. 987 del 11/07/2011.

Linee guida per la definizione delle modalità d'applicazione dell'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L. n. 68/1999 e dell'articolo 39 del D.lgs n. 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16.11.2006 ed approvazione schema di convenzione di programma con le Pubbliche Amministrazioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare l'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera, denominato: "Linee guida per la definizione delle modalità d'applicazione dell'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16/11/2006", comprensivo dell'allegato "B" - Schema di convenzione di programma con le pubbliche Amministrazioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili"
- Di demandare al Servizio: "Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro", eventuali chiarimenti, disposizioni integrative rispetto a quanto disciplinato dalle linee guida, oggetto della presente deliberazione;

ALLEGATO "A"

“Linee guida per la definizione delle modalità d’applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16/11/2006”

La Regione Marche, nel recepire l’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16/11/2006, al fine di un’interpretazione unica su tutto il territorio regionale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con le presenti linee guida:

- determina le modalità di applicazione della medesima intesa e ne definisce le procedure di attuazione specificando il significato di alcuni termini/dizioni nella stessa utilizzati;
- adotta su tutto il territorio regionale uno schema standard di “convenzione di programma per l’inserimento lavorativo dei disabili presso le pubbliche amministrazioni” (Allegato “B”)

Le presenti linee guida:

- I. Tengono conto di quanto già disposto dalla Legge regionale 18/96 e s.m.i ed in particolare dall’art. 17 (integrazione lavorativa - Borse lavoro);
- II. Devono essere diffuse e pubblicizzate presso le Amministrazioni pubbliche interessate, attraverso una politica integrata di rete che veda la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti e comunque la collaborazione dell’U.N.C.I., dell’U.P.I e della Regione Marche.
- III. Forniscono le seguenti INDICAZIONI:

1. Sull’art.2 dell’intesa (Determinazione del numero dei posti):

Fermo restando quanto contenuto nell’articolo 2 dell’intesa si specifica che:

- a) L’assunzione dei disabili attraverso la procedura dei tirocini, in conformità alla normativa nazionale) per l’accesso presso enti pubblici (D.lgs. 165/01) è consentita solo per le qualifiche che richiedono la scuola dell’obbligo.
- b) Le Amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2 D.lgs. 165/01) hanno autonomia e facoltà di determinare la % compresa tra il 30% e l’80% di posti non coperti e da coprire con i lavoratori disabili attraverso l’attivazione dei tirocini. La scelta della percentuale (comunque non inferiore al 30% e non superiore all’80%) deve essere fatta contestualmente alla presentazione del prospetto informativo e comunque non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Sul comma 1 articolo 3 dell'intesa (Publicità dei posti da ricoprire):

- a) col termine “ *qualità dei posti da coprire*” s'intendono i “profili professionali” e la relativa categoria giuridica di appartenenza;
- b) col termine “ *tipologia delle funzioni da svolgere*” s'intendono le declaratorie relative alle mansioni.

3. Sull'art. 4 dell'intesa (Ammissione a tirocinio):

- a) In caso di chiamata numerica, l'ente pubblico:
 - a.1) stipula ai sensi dell'art. 11 della L.68/99 una convenzione di programma con l'Amministrazione Provinciale;
 - a.2) emana l'avviso pubblico con durata minima d'apertura di pubblicizzazione di trenta giorni.
 - a.3) individua i soggetti disabili che hanno dato la disponibilità ad effettuare il tirocinio, previa autodichiarazione dei requisiti;
 - a.4) richiede ai C.I.O.F. le verifiche di competenza;
 - a.5) stipula ai sensi dell'art.18 della L. 196/97 e s.m.i. la convenzione di tirocinio con il Servizio provinciale competente;
- b) Possono effettuare i tirocini i disabili iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della L.68/99 in data antecedente a quella di pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. SULL'art. 6 dell'intesa (Tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.11 della L.68/99):

- a) Per quanto concerne gli aspetti procedurali, si rinvia a quanto indicato all'articolo 3 della *convenzione di programma per l'inserimento lavorativo dei disabili presso le pubbliche Amministrazioni*” di cui all'allegato “B” della presente deliberazione;
- b) Relativamente al comma 2 “La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa.....”, si determina quanto segue:
 - b.1) La scelta del/i disabile/i deve essere effettuata attraverso le modalità indicate nell'avviso pubblico;
 - b.2) I datori di lavoro pubblici non soggetti all'adempimento dell'obbligo previsto dall'art.3 della L.68/99 possono assumere i disabili tramite la chiamata nominativa attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art.11 della medesima L.68/99”
- c) Relativamente al comma 3 “.....di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2” si specifica quanto segue:
Con tale dizione si devono intendere i soggetti segnalati dai servizi territoriali (UMEA, D.S.M., S.T.D.P., ambiti sociali territoriali ecc.)

- d) Relativamente ai commi 2 e 3 si determina inoltre che:
- d.1) lo strumento della graduatoria deve essere utilizzato per l'inserimento lavorativo di disabili a cui sono richieste mansioni previste da profili bassi, cioè quelli che richiedono il possesso della scuola dell'obbligo;
 - d.2) per i profili che richiedono un titolo di studio superiore, gli enti dovranno attivare procedure concorsuali.
- e) Relativamente al comma 6, con la dizione "....."alla scadenza temporale indicata" s'intende la fine della durata di validità della convenzione.

5. Disposizioni transitorie

In via transitoria le Amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n.68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione di lavoratori disabili che alla data di adozione delle presenti linee guida:

- a) abbiano svolto due anni di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo o di borsa lavoro socio-assistenziale di cui all'art.17 della Legge regionale 18/96 e s.m.i.;
- b) stiano svolgendo un periodo di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo o di borsa lavoro socio-assistenziale di cui all'art.17 della Legge regionale 18/96 e s.m.i. da meno di due anni. In tale caso l'Amministrazione Pubblica è tenuta a completare il periodo biennale di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo o di borsa lavoro socio assistenziale.

Per le assunzioni da effettuare in applicazione delle lettere a) e b) non trova applicazione lo schema di convenzione di cui all'Allegato "B" delle presenti linee guida. In tale caso vanno comunque stipulate specifiche convenzioni ai sensi dell'art.11 della legge n.68/99.

Le convenzioni di cui all'art.11 della legge n.68/99 già stipulate in data antecedente alla data di adozione delle presenti linee guida continuano ad ogni modo a produrre i loro effetti.



ALLEGATO "B"**CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI**

Tra la Provincia di, Partita IVA, con sede a, in atto rappresentata dal Dirigente del Settore nella persona di....., Legale Rappresentante della stessa, ai sensi dell'art. 107 del D.L. 18/08/2000, n. 267, nata ail, domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa Amministrazione Provinciale

e

l'Amministrazione Pubblicain persona del legale rappresentantenella sua qualità di.....domiciliato presso

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 7 comma 2° della stessa legge, per il quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 "salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge";

VISTO l'art.39 del DLgs 165/2001 per cui "le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"

VISTO l'art.86, co.1, lett. c), punto 2 del DLgs. n. 196/03, e s.m.i., che considera di "rilevante interesse pubblico" ".omissis...l'integrazione sociale, l'educazione....., nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge";

VISTO l'art. 11 della L. 68/99, che al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili prevede la stipula di convenzioni fra "gli uffici competenti" e i datori di lavoro aventi ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento mirato;

VISTO che sempre l'art.11 della L. 68/99, al comma 2°, permette nell'ambito della convenzione di effettuare la chiamata nominativa dei soggetti da inserire, l'assunzione con contratti a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi e lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;

VISTO l'art.17 della Legge Regionale 18/96 e s.m.i. in materia di tirocini e borse lavoro mirati al recupero ed all'integrazione delle persone in condizione di disabilità;



VISTA la D.A. n. 144 del 12.1.2010 concernente: "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili per gli anni 2010 e 2011 ai sensi dell'articolo 26 della L.r. 4.6.96 n. 18 e s.m.i. ;

VISTO ancora l'art.11 comma 4 della L. 68/99 che prevede la stipulazione di "convenzioni d'integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario";

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 "regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recanti norme per il diritto al lavoro dei disabili" con particolare riferimento all'art. 7 comma 4 e 9;

VISTO il provvedimento della conferenza unificata Stato Regioni del 16-11-2006 n. 992/CU "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131."

PREMESSO

- che la presente convenzione prevede la programmazione totale delle scoperture;
- che tale intesa è improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento al lavoro per quei soggetti che mostrano oggettive e perduranti difficoltà d'ingresso nel mercato del lavoro e che necessitano di programmi d'inserimento mirato;
- che il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della legge 68/99, dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto informativo ex art. 9 co. 6 della legge medesima, che si allega al presente documento;
- che il datore di lavoro è soggetto ad obblighi occupazionali

 SI NO

- che sulla base del prospetto informativo presentato, l'Ente ha in forza n. _____ lavoratori disabili ex art. 1 co. 1 L. 68/99 e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18 co. 2 L. 68/99;
- che come da calcolo della quota di riserva, il datore di lavoro risulta quindi obbligato all'assunzione di n. _____ lavoratori disabili ex art. 1 co. 1 L. 68/99 e n. _____ soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18 co. 2 L. 68/99;



SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 68/99 e sulla base dei criteri di seguito esposti relativi al Provvedimento della conferenza unificata Stato-Regioni del 16-11-2006 n. 992/CU "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1**"Modalità di assunzione"**

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso di tirocinio con finalità formative o di orientamento, di un numero di lavoratori disabili pari a n. _____ unità così reclutate:

- A) n. _____ tramite procedure selettive concorsuali con applicazione della specifica riserva;
- B) n. _____ mediante avviamenti a selezione ai sensi del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 246/97 per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
- C) n. _____ tramite l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo (min. 30% max 80% delle scoperture totali), della durata massima prevista dall'art. 7 comma 1 lettere "e" ed "f" del D.M. 142/98;

Art. 2**"Modalità di attuazione dei tirocini"**

I tirocini previsti al punto "C" del precedente art.1 dovranno essere attuati secondo le seguenti modalità:

1. avviso pubblico appositamente adottato dalle Amministrazioni, e reso noto nelle forme di legge, nel quale l'ente comunica l'intenzione, secondo quanto stabilito nell'art. 3 del presente atto, di procedere alla copertura della rispettiva quota di riserva (sempre nei limiti della percentuale appositamente individuata entro il mese di febbraio di ciascun anno) utilizzando l'istituto giuridico del tirocinio, indirizzato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. n. 68/99, in possesso dei requisiti professionali richiesti. Per le modalità procedurali, finalizzate anche al riscontro circa la veridicità delle autodichiarazioni presentate, l'ente si atterrà a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del presente atto;
2. chiamata nominativa del tirocinante, entro il limite massimo del 40% dei posti disponibili (da calcolarsi nell'ambito della percentuale annualmente programmata), previo avviso pubblico, reso noto nelle forme di legge, con il quale l'ente comunica l'intenzione di procedere alla copertura della predetta percentuale utilizzando lo strumento giuridico del tirocinio, destinato, esclusivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Intesa citata in narrativa, ai lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%, o una invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78 e s.m.i., o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità. Per le modalità procedurali finalizzate

anche al riscontro circa la veridicità delle autodichiarazioni presentate, l'ente si atterrà a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del presente atto;

3. L'attuazione dei tirocini di cui al presente articolo dovrà essere preceduta da apposita valutazione di idoneità alle mansioni specifiche effettuata da parte del Comitato Tecnico Provinciale.

Art. 3 **“Avvisi pubblici”**

Le amministrazioni pubbliche in base alle esigenze dichiarate nell'ambito dei posti da destinare ai soggetti disabili, individuano forme di adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, dell'intenzione di procedere all'assunzione previo periodo di tirocinio, con finalità formative o di orientamento mediante avvisi pubblici che devono indicare:

- a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;
- b) il titolo di studio e i requisiti scolastici e professionali richiesti;
- c) l'ambito territoriale di riferimento per la selezione, preliminarmente individuato nella convenzione;
- d) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- e) modalità di ammissione al tirocinio;
- f) durata e modalità di svolgimento del tirocinio.

Tirocinio con chiamata numerica

Ai fini dell'individuazione del tirocinante ai sensi dell'art. 2, punto 1, l'ente trasmette al Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione competente, l'elenco dei nominativi che hanno aderito all'avviso pubblico, auto dichiarando il possesso dei requisiti richiesti per i relativi controlli, quali l'iscrizione ai sensi della L. n. 68/99, almeno in data antecedente a quella di pubblicazione dell'avviso, e l'attribuzione del punteggio risultante dagli elenchi d'iscrizione al collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L.68/99.

Gli iscritti agli elenchi nell'anno in corso vanno collocati in posizione di subordine rispetto agli iscritti del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le verifiche effettuate saranno poi comunicate, a cura del Centro per l'impiego, all'ente richiedente al fine della redazione della graduatoria, la quale si atterrà all'ordine di punteggio attribuito dal Centro.

La scelta del tirocinante seguirà necessariamente l'ordine di graduatoria.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedente stabilire contenuti e modalità di un'eventuale prova attitudinale al tirocinio. Individuato il/i tirocinante/i l'Amministrazione Pubblica procederà alla sottoscrizione della convenzione con i servizi per l'impiego.

Tirocinio con chiamata nominativa

Ai fini dell'individuazione del tirocinante ai sensi dell'art. 2, punto 2, l'ente trasmette al Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione competente l'elenco di coloro che hanno aderito

all'avviso pubblico, auto dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, per i relativi controlli, quali l'iscrizione ai sensi della L. n. 68/99, almeno in data antecedente a quella di pubblicazione dell'avviso, e il possesso della specifica invalidità indicata. Le verifiche effettuate saranno poi comunicate, a cura del Centro per l'impiego, il quale ritrasmetterà all'ente richiedente l'elenco, in ordine alfabetico, al fine della scelta, nominativa, del disabile da avviare nel percorso di tirocinio, previo espletamento di una prova di idoneità.

Individuato il/i tirocinante/i da inserire, l'Amministrazione Pubblica procederà alla sottoscrizione della convenzione con i servizi per l'impiego.

Beneficiari della percentuale del 40% sono quei soggetti che, in base alla disabilità posseduta, presentano oggettiva difficoltà d'ingresso nel mondo del lavoro e che, pertanto, necessitano di programmi mirati di inclusione lavorativa tali da richiedere la collaborazione sistemica anche di altri soggetti istituzionali che, nel territorio, si occupano di disabilità. Pertanto, le Province possono valutare anche la possibilità di rendere operativo l'inserimento di tale specifico target di utenza operando, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 68/99, in stretto raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comitato Tecnico, al fine di facilitare l'ente pubblico nell'individuazione del/dei candidato/i da avviare nel percorso di tirocinio.

Art. 4

“Durata della convenzione”

Ogni Amministrazione Provinciale fissa la durata della convenzione di programma di cui all'art.11 co. 1 L. n. 68/99 modulando la gradualità degli inserimenti concordati nel termine max di quarantotto mesi, salvo estensione deliberata dalla Commissione Provinciale Lavoro.

Tale durata è estensibile, per particolari esigenze, con specifico parere della Commissione Provinciale Lavoro quando la programmazione investe una graduazione superiore d'inserimenti o particolari casi di difficile inserimento valutati dal comitato tecnico. L'articolazione temporale e la tipologia dei percorsi di inserimento sarà definita secondo il seguente prospetto:

Data entro il	n. inserimenti	Tipologia dell'inserimento (indicare se con lettera A, B, C, D di cui all'art. 1 della presente convenzione)

Art. 5

“Verifiche del programma”

Lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dai Servizi per l'Impiego della Provincia e saranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza annuale a far data dalla stipula del presente atto.

Art. 6
“Inadempimento del programma”

Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione.

Art. 7
“ Termini della convenzione”

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, previo parere della Commissione Provinciale Lavoro qualora vi siano mutamenti oggettivi delle condizioni che ne hanno dato origine o nel caso si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale.

Lo stesso, inoltre, nel caso intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Art. 8
“ Decadenza della convenzione”

In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, la stessa automaticamente decade, e l'ente sarà tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 68/99 entro i termini di legge.

Per la Provincia di.....
Servizio.....
Il Dirigente
(firma.....)

Per l'Amministrazione Pubblica
(riportare la denominazione dell'ente pubblico)
Il Dirigente
(firma

